

Associazione dei Giovani AMMministrativisti
Roma _ viale Parioli n. 180

Ill.mo
**Signor Presidente del Consiglio dei
Ministri**
Prof. Avv. Giuseppe Conte

Via pec: presidente@pec.governo.it

Ill.mo
**Signor Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri**
On. Dott. Riccardo Fraccaro

Via pec: presidente@pec.governo.it

E p.c. Ill.mo
Signor Presidente del Consiglio di Stato
dott. Filippo Patroni Griffi

Via e-mail: f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it

**Oggetto: Rilievi critici all'art. 4, d.l. n. 28 del 30 aprile 2020. Giustizia
amministrativa ed emergenza Covid19.**

Illustri Signori,


il direttivo dell'AGAMM – Associazione dei Giovani Amministrativisti, con lo spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto il suo operato, non può esimersi dal sollevare alcuni rilievi in ordine all'ultimo intervento “emergenziale” sul processo amministrativo introdotto ad opera dell'art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28.

In primo luogo, criticiamo fermamente l'utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza per dettare disposizioni destinate non già alla gestione del rito nella fase emergenziale, bensì ad incidere ordinariamente e a regime sulla disciplina del processo amministrativo.

Ci riferiamo, in particolare, alle disposizioni dettate dai commi 2 e 3 dell'art. 4, che intervengono sull'art. 13 del secondo allegato al Codice del processo amministrativo, riformandolo integralmente. Per effetto di tali previsioni, il compito di dettare le regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico, evidentemente idonee a modificare anche aspetti sostanziali del processo, è trasferito dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio di Stato.

Al di là della palese assenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza rispetto ad una riforma di questo tipo, già messa in luce dai primi commentatori della disposizione con dovizia di argomenti, riteniamo in effetti quantomeno inopportuno e discutibile, non solo alla luce del principio di separazione dei poteri, che il ruolo di “fonte” della disciplina tecnico-operativa del processo sia affidato allo stesso Giudice, tra l'altro in formazione monocratica, che poi dovrà applicarla e, eventualmente, giudicarne la legittimità, senza neppure prevedere forme di confronto necessario con le organizzazioni rappresentative dell'Avvocatura.


Chiediamo, pertanto, che il Governo stesso o le Camere, in sede di conversione in legge del decreto in oggetto, rivedano le disposizioni introdotte con i citati commi 2 e 3 dell'art. 4.



Auspichiamo, inoltre, che in futuro la discussione e l'eventuale approvazione degli eventuali interventi di riforma del processo amministrativo sia svolta nella sede naturale delle Camere quali organi ordinariamente titolari della funzione legislativa, e che l'attività del Governo si limiti all'adozione di quelle sole misure di carattere processuale strettamente necessarie per fronteggiare, temporaneamente, la situazione emergenziale. In tale prospettiva, riteniamo senz'altro positiva la reintroduzione della fase orale anche nella perdurante emergenza, anche se il regime previsto dal comma 1 del citato art. 4 desta alcuni interrogativi.

I primi commentatori hanno già messo in opportuno risalto le molteplici insidie che si nascondono al suo interno nell'ambito di pregevoli contributi immediatamente circolati. Nel rinviare ad essi per una disamina analitica delle difficoltà interpretative e dei gravi limiti applicativi di cui soffre la norma citata, riteniamo doveroso portare all'attenzione delle SS.LL. le seguenti criticità che caratterizzano la disciplina delle discussioni "da remoto" con essa introdotta:

- (i) la previsione secondo cui l'istanza di discussione sarà necessariamente accolta solo laddove presentata "*congiuntamente da tutte le parti costituite*" non appare rispettosa del diritto al contraddittorio, accordandosi in questo modo prevalenza alla posizione della parte che vuole privare l'altra o le altre del diritto all'oralità del processo, in evidente violazione dei principi del giusto processo come recentemente evidenziato dallo stesso Consiglio di Stato, VI, con l'ordinanza 20.4.2020, n. 2359 (Presidente Montedoro, Estensore Simeoli). Inoltre, il fatto che, in difetto di un'istanza congiunta, spetti al Giudice valutare se la discussione debba svolgersi o no desta parecchie perplessità perché, a tacer d'altro, egli viene chiamato a compiere un sindacato prognostico sull'utilità della discussione;
- (ii) la previsione secondo cui l'istanza dovrà essere depositata entro il termine di "*cinque giorni liberi prima dell'udienza*" in relazione ai procedimenti cautelari "*in qualunque rito*" e, dunque, anche nelle materie a termini dimidiati ex artt. 119 e 120 c.p.a., appare poi clamorosamente irragionevole. Nei processi soggetti a c.d. rito accelerato, infatti, il termine di cinque giorni liberi coincide con il termine dilatorio a ritroso che deve decorrere tra il deposito dell'istanza cautelare e la data in cui essa può essere decisa. Per quanto concerne le camere cautelari poi il termine di deposito della memoria è di uno o due giorni prima della data di trattazione. Di conseguenza, per non correre il rischio di perdere il diritto alla trattazione orale il ricorrente sarà tenuto in questi casi a chiedere sempre la discussione, senza neppure poter valutarne la reale utilità in considerazione delle eventuali difese avversarie. È tutt'altro che infrequente, poi, il caso in cui il difensore riceva mandato a resistere ai ricorsi avversari anche nell'imminenza della camera di consiglio, a distanza di tre o quattro giorni da essa. In tutte queste ipotesi non sarà, dunque, possibile per la parte resistente o controinteressata chiedere la trattazione orale, mentre è proprio al ricorrere di questa evenienza che appare più importante garantire il diritto alla discussione della causa.



Associazione dei Giovani AMMministrativisti
Roma _ viale Parioli n. 180

Nel chiedere un rapido intervento correttivo che tenga conto di quanto sopra segnalato, constatiamo con amarezza che le regole introdotte nel corso di questa ormai lunga emergenza, pur avendo doverosamente tenuto conto delle esigenze organizzative degli uffici della giustizia amministrativa, non abbiano avuto analogo riguardo nei confronti di quelle dell'Avvocatura e, soprattutto, del diritto delle parti a un contraddittorio effettivo. *“Vidi una volta in campagna un ragazzo che aveva strappato le lunghissime antenne a un di quei neri coleotteri che gli entomologi chiamano cerambici longicorni: e poi l'aveva posato sulla proda della strada per osservare, con quella spietata curiosità che hanno i ragazzi, come l'insetto si cavava d'impaccio così mutilato. Privo dei suoi organi di esplorazione e di orientamento, il cerambice arrancava disperatamente colle sue zampette, barcollando e girando intorno a se stesso; e ogni tanto andava a sbattere contro un filo d'erba e bastava quel lieve urto di una pagliuzza a farlo capitombolare. Questo quadretto mi torna in mente quando penso come resterebbe il processo se, come qualcuno auspica, venissero aboliti gli avvocati: queste sensibilissime antenne di giustizia”* (Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato).
Auspichiamo che questo ricordo di Piero Calamandrei possa guidare il Vostro prossimo operato e porgiamo i più distinti ossequi.

dell'AGAMM

Il Direttivo